



COMUNE DI GOITO

REGOLAMENTO

PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

(approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n 20 in data 04/04/2023)

INDICE

ART.1 – OGGETTO	3
ART. 2 – CRITERI DI AMMISSIONE	3
ART.3 – MODALITA' DI GESTIONE	3
ART. 4 – AREA DI UTENZA	3
ART. 5 – ACCOMPAGNAMENTO SUGLI SCUOLABUS	4
ART. 6 – ALTRE AREE DI SERVIZIO	4
ART. 7 – ISCRIZIONE	4
ART. 8 – TARIFFE DI CONTRIBUZIONE	5
ART. 9 – COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI	5
ART. 10 – COMPORTAMENTO E RESPONSABILITÀ DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO	5
ART. 11 – VARIAZIONI	6
ART. 12 – LIMITAZIONI ALLA RESPONSABILITÀ DEL COMUNE	6
ART. 13 – RINVIO	6

Art.1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il servizio comunale di trasporto scolastico.
2. Il trasporto scolastico è un servizio che concorre a rendere effettivo il diritto allo studio.
3. Esso è improntato a criteri di qualità e di efficienza ed è attuato dal Comune nell'ambito delle proprie competenze stabilite dalla legislazione nazionale e regionale vigente.

Art. 2- Criteri di ammissione

1. I percorsi, le fermate, gli orari del servizio e le ammissioni al servizio vengono stabiliti annualmente in rapporto alle domande pervenute, con percorrenze su strade di pubblica viabilità (statali, provinciali, comunali, vicinali di uso pubblico), compatibilmente con i mezzi e le risorse disponibili.

Non saranno accolte le iscrizioni degli utenti che non hanno evaso i pagamenti relativi all'utilizzo dei servizi scolastici degli anni pregressi.

Non saranno accolte le iscrizioni degli utenti non residenti

In caso di n. di iscritti superiore alla capienza della linea, si applicheranno, nell'ordine, i seguenti criteri:

- a) privilegiare la domanda di utenza degli alunni che richiedono il servizio per A/R, anziché la sola andata o il solo ritorno;
- b) privilegiare la domanda di utenza degli alunni con fratelli/sorelle che richiedono il servizio per lo stesso anno scolastico
- c) privilegiare la domanda di utenza dei residenti in abitazioni rurali o agglomerati abitativi di campagna o nelle frazioni;
- d) privilegiare la domanda di utenza degli alunni frequentanti la scuola primaria rispetto agli alunni della scuola secondaria di 1 grado;

NB. La richiesta di iscrizione al servizio NON vale quale ammissione automatica: sarà necessario attendere la conferma dell'avvenuta accettazione

Art. 3 - Modalità di gestione

1. Il servizio di trasporto scolastico può essere svolto dal Comune mediante appalto, concessione o mediante convenzione con altri enti pubblici.
2. Il servizio di trasporto scolastico per gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado è garantito per i giorni di lezione indicati annualmente nel calendario scolastico, dal lunedì al venerdì e/o sabato.
3. Il servizio di trasporto scolastico degli alunni della scuola dell'infanzia è garantito esclusivamente per i giorni di lezione della scuola primaria e scuola secondaria
4. Il servizio di trasporto degli alunni della scuola dell'infanzia è garantito esclusivamente sulle linee/percorsi alle quali si iscrivono almeno 5 utenti A/R (8:00 – 16:00)
5. Non è garantito il servizio di trasporto scolastico per gli alunni della scuola secondaria di primo grado durante lo svolgimento degli esami di terza.
6. Non è garantito il servizio di trasporto scolastico in caso di variazione del calendario scolastico e dell'orario di uscita da parte delle Istituzioni scolastiche, dopo la chiusura delle iscrizioni al servizio di trasporto.

Art. 4- Area di utenza

1. Il servizio di trasporto scolastico è diretto agli alunni residenti iscritti alle scuole dell'infanzia, alle scuole primarie e alla scuola secondaria di primo grado, pubbliche o private paritarie, con sede nel territorio comunale.

Art. 5 - Accompagnamento sugli scuolabus

1. Il servizio di accompagnamento è previsto obbligatoriamente per le corse su cui sono presenti alunni della scuola dell'infanzia.
2. Il Comune potrà eventualmente garantire il servizio di accompagnamento anche per le altre corse compatibilmente con le proprie disponibilità di mezzi, risorse e personale.
3. L'accompagnamento è svolto da adulti incaricati dal Comune o dalla Ditta appaltatrice del servizio.
4. Gli accompagnatori hanno il compito di coadiuvare l'autista nella sorveglianza sullo scuolabus, nelle operazioni di salita e di discesa degli utenti, nella consegna dei bambini alla scuola di appartenenza ed ai genitori o loro delegati, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 10.
5. L'accompagnatore non potrà consegnare l'alunno a persone diverse dai genitori o loro delegati anche se parenti dell'alunno.
6. I genitori degli alunni iscritti alla scuola dell'infanzia e primaria, o loro delegati, devono obbligatoriamente essere presenti alle fermate per ritirare i propri figli iscritti al servizio. In caso di assenza dei genitori o loro delegati alla fermata, l'alunno sarà trattenuto sullo scuolabus e trasportato presso la sede della Polizia locale o presso la Stazione dei Carabinieri, ai quali verrà segnalato quanto accaduto.
7. Per le violazioni degli obblighi di cui al comma precedente si applica ai genitori la sanzione amministrativa da 25 a 500 euro di cui all'art. 7-bis del D.Lgs 267/2000. All'accertamento della violazione si procede secondo quanto dispone l'articolo 13 della Legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni.
8. Il mancato pagamento della sanzione comporterà l'avvio della procedura di riscossione coattiva.
9. I genitori degli alunni iscritti alla scuola secondaria che, in applicazione dell'art. 19-bis del D.L. 16 ottobre 2017 n. 148, vogliono autorizzare i minori di anni 14 all'utilizzo autonomo del trasporto scolastico, in sede di iscrizione dovranno opzionare il consenso a recarsi alla fermata in autonomia prima dell'inizio del servizio. La scelta dell'utilizzo autonomo del servizio di trasporto scolastico, esonera l'Amministrazione Comunale dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e nella discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dall'attività scolastica.

Art. 6 - Altre aree di servizio

1. Realizzata la finalità primaria del servizio, l'Amministrazione Comunale, compatibilmente con le risorse disponibili, può rendere disponibili servizi di trasporto tendenti a favorire la partecipazione ad iniziative didattico-educative extrascolastiche, a competizioni sportive, alle iniziative connesse con i centri estivi, ecc. per i ragazzi in età della scuola dell'obbligo.

Art. 7- Iscrizione

1. L'ammissione al servizio deve essere richiesta dai genitori dell'alunno avente diritto, utilizzando l'apposito portale sul sito del Comune.
2. Di norma le iscrizioni si effettuano dal 15 febbraio al 15 maggio, salvo diversa indicazione fornita dall'Amministrazione comunale.
Per l'A.S. 2023/24 le iscrizioni si ricevono dal 05/04/2023 al 15/05/2023.
3. Non saranno accettate iscrizioni al servizio oltre i termini stabiliti, salvo comprovati motivi certificati dal Servizio sociale, e comunque nei limiti dei posti eventualmente disponibili.
4. La conferma dell'iscrizione sarà visibile dal portale a seguito dell'emissione dell'avviso di pagamento. L'iscrizione ha validità annuale.
5. Le domande non accolte, per esubero di richieste rispetto alla capienza degli scuolabus, andranno a costituire la lista di attesa
6. Eventuali disdette dovranno essere comunicate al Comune in forma scritta.
7. Nella domanda di iscrizione dovranno essere obbligatoriamente indicate le generalità dell'alunno e dei genitori nonché di ulteriori adulti delegati dai genitori al ritiro del bambino, la linea e le fermate prescelte: la mancata indicazione di tali dati sarà causa di non ammissione al servizio;

8. Sin dal primo giorno di utilizzo del servizio l'alunno dovrà esibire il TESSERINO con indicato l'avvenuto pagamento di quanto richiesto, il mancato pagamento sarà causa di non ammissione al servizio.
9. La richiesta di iscrizione comporta l'integrale ed incondizionata accettazione delle norme del presente regolamento.
10. L'utente è obbligato a informare tempestivamente il Comune di ogni eventuale modifica di ogni elemento identificativo riportato nella domanda di adesione al servizio.

Art. 8 - Tariffe di contribuzione

1. Il Comune stabilisce annualmente la tariffa di contribuzione per il servizio di trasporto scolastico, stabilendo altresì eventuali esenzioni (casi sociali o altro) e termini di pagamento in base alle fasce ISEE. La tariffa agevolata su base ISEE deve essere richiesta esclusivamente all'atto dell'iscrizione, allegando sul portale la relativa certificazione ISEE: in mancanza sarà applicata la tariffa ordinaria non agevolata.
2. In caso di iscrizioni al servizio di fratelli/sorelle nello stesso anno scolastico, si applica la tariffa agevolata (30%) per il secondo figlio e (40%) per il terzo figlio e oltre.
- 3. La natura giuridica della tariffa, quale contribuzione dovuta al costo della prestazione complessiva, comporta la sua corresponsione indipendentemente dalle giornate di effettiva fruizione del servizio.**
4. Il pagamento deve essere effettuato, in 2 rate: 1° rata entro il 01 settembre (50%) - e 2° rata (50% saldo) entro il 31 gennaio, da versare con le modalità comunicate dal Comune.
5. Al mancato pagamento entro i termini stabiliti consegue un provvedimento di diffida a provvedere all'adempimento dovuto. Qualora ciò non avvenga può essere disposta la sospensione dal servizio ed il recupero del credito non riscosso iscrivendo a ruolo le relative somme o ricorrendo alle altre modalità previste dalla legge.

Art. 9 - Comportamento degli utenti

1. Gli utenti del servizio devono mantenere un comportamento corretto evitando di dare disturbo al conducente, rimanendo seduti nei periodi di corsa del mezzo, ed evitando atti che possano comportare pericolo o danno, inoltre:
 - Devono obbligatoriamente allacciarsi le cinture di sicurezza, ove presenti sul mezzo
 - Non devono urlare per comunicare tra loro;
 - Comportarsi con educazione e rispetto nei confronti dell'autista, dell'assistente, dei compagni e dei mezzi di trasporto;
 - Non devono usare oggetti pericolosi o che possano procurare danni a persone e ai veicoli, quali petardi, accendini, coltelli o taglierini, fiammiferi ecc.;
 - Non devono danneggiare i rivestimenti interni o altro degli scuolabus.
 - Essere puntuali: il bus non effettua soste di attesa alle fermate
 - Prestare la massima attenzione durante l'attesa alle fermate, in particolare all'arrivo dello scuolabus
2. In caso di comportamento scorretto, oltre al richiamo verbale, previa segnalazione scritta da parte dell'accompagnatore e/o dell'autista, il Comune segnalerà quanto accaduto ai genitori dell'alunno indisciplinato.
3. Dopo tre segnalazioni scritte l'utente potrà essere temporaneamente sospeso dal servizio.
4. In caso di sospensione non sorge diritto al rimborso parziale della tariffa.
5. I danni arrecati dagli utenti ai mezzi dovranno essere risarciti dai genitori degli alunni colpevoli individuati dall'accompagnatore o dall'autista.

Art. 10 - Comportamento e responsabilità del personale addetto al servizio

1. Gli autisti ed il personale preposto all'accompagnamento e sorveglianza dei minori, sono tenuti ad un comportamento educato e corretto tra di loro e nei confronti di tutti i trasportati.

Art. 11 – Variazioni

1. Il Comune si riserva la facoltà in caso di gravi e giustificati motivi di pericolo e per la sicurezza degli utenti di variare il numero e la dislocazione dei punti di raccolta e di discesa, oltre all'orario delle fermate, individuati e comunicati all'inizio di ogni anno scolastico.

2. Tali variazioni avranno vigore dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sono state disposte, fatta salva la obbligatorietà del preavviso di almeno tre giorni alle famiglie degli utenti.

Art. 12 - Limitazioni alla responsabilità del Comune

1. Nessun rimborso è dovuto dal Comune nel caso di impossibilità ad eseguire il servizio per ragioni non dipendenti dalla volontà dello stesso.

2. Il Comune non assume alcuna responsabilità per le variazioni di cui al precedente articolo.

3. Il Comune non assume alcuna responsabilità per la mancata attuazione del servizio o per ritardi che potrebbero verificarsi allorché in dipendenza di eccezionali avversità atmosferiche, per motivi di sicurezza o per causa di forza maggiore alcune fermate o percorsi vengano variati sulla base del prudente apprezzamento del vettore.

Art. 13 – Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applica la normativa vigente.